

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL 730/2025

**AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DI UTILIZZATORI DEL MODELLO 730**  
Nel 2025 è stata ulteriormente ampliata la possibilità di utilizzare il modello 730: oltre al quadro W per assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti e attività di natura finanziaria all'estero sono stati inseriti il quadro M e il quadro T per comunicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, dichiarare redditi soggetti a tassazione separata e a tassazione sostitutiva tra i quali redditi di capitale di fonte estera e plusvalenze.

**MODIFICA DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO E DELLE ALIQUOTE IRPEF**  
Ridotti da quattro a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote.

**RIMODULAZIONE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**  
Per il periodo d'imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro.

**LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO IN ZONE DI FRONTIERA**  
Dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro.

**TRATTAMENTO INTEGRATIVO**  
Per l'anno 2024, modificata la modalità di calcolo del beneficio riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro: la modifica si è resa necessaria per neutralizzare il possibile effetto negativo dell'aumento della detrazione per lavoro dipendente sull'effettiva spettanza del trattamento.

**LAVORATORI IMPATRIATI**  
Ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

**BONUS TREDICESIMA**  
Per l'anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un'indennità di importo pari a 100 euro, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo. L'indennità viene rideterminata con la dichiarazione dei redditi e viene riconosciuta a coloro che non ne hanno beneficiato oppure recuperata a coloro che ne hanno beneficiato in assenza dei requisiti previsti dalla normativa.

**COMPARTO SICUREZZA**  
E' stato aumentato a 611 euro l'importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (personale militare delle Forze armate e personale delle Forze di polizia) che nell'anno 2023 (anno precedente all'anno d'imposta 2024) hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.

**MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA TASSAZIONE DEL LAVORO SPORTIVO**  
Dal 1 luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo. Nel 2024 è stato ridefinito l'ambito fiscale del lavoro sportivo che, dal 1° luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.

**LOCAZIONI BREVI**  
In caso di opzione per la cedolare secca i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota al 26%. Tale aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

**RIMODULAZIONE DELLE DETRAZIONI PER ONERI**  
Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per gli oneri detraibili al 19 per cento è ridotto di un importo pari a 260 euro. Il taglio interessa anche le erogazioni liberali a favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, sono invece escluse le spese sanitarie.

**BONUS MOBILI**  
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 è stato ricondotto a 5.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della detrazione.

**DETRAZIONE SUPERBONUS**  
Per le spese sostenute nel 2024, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70% e il recupero in 10 rate annuali di pari importo. Per le spese sostenute nel 2023 il contribuente può decidere, con la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine della dichiarazione dei redditi 2025, di recuperare la spesa in 10 rate anziché 4.

**INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, SPESE PER ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI, RISPARMIO ENERGETICO, BARRIERE ARCHITETTONICHE**

**SONO CONFERMATE ANCHE PER IL 2024 CON RECUPERO IN 10 RATE ANNUALI DI PARI IMPORTO:**  
> la detrazione del 50% per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;  
> la detrazione per spese sostenute per interventi per l'adozione di misure antisismiche in zone ad alta pericolosità e le percentuali di detrazione più ampie per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio: 70% o 80% elevata a 75% o 85% per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali;  
> la detrazione del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde (BONUS VERDE) per un importo di spesa fino a 5.000 euro  
> la detrazione del 65% per le spese relative a una parte degli interventi finalizzati al risparmio energetico.  
> la detrazione del 50% per le spese sostenute per acquisto e posa in opera di finestre e infissi, sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione classe A, schermature solari, impianti climatizzazione invernale a biomasse.  
> la detrazione del 75% per le spese relative ad interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, realizzati su edifici già esistenti. Per le spese sostenute nel 2024 la detrazione viene recuperata in 10 rate anziché 5.

**CREDITO D'IMPOSTA PRIMA CASA UNDER 36**  
E' possibile recuperare con la dichiarazione dei redditi il credito d'imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l'acquisto della prima casa assoggettato ad IVA a condizione che abbiano sottoscritto e registrato, entro il 31 dicembre 2023, il relativo contratto preliminare. Se l'atto definitivo è stato stipulato nel periodo 1/1/24-29/02/24 il credito d'imposta sarà utilizzabile nell'anno 2025 mentre se l'atto definitivo è stato stipulato dal 1° marzo 2024 il credito d'imposta poteva essere indicato nel 730/2024.

**IMPORTANTE DA RICORDARE: DETRAZIONE 19% SPESE AMMESSE SE SOSTENUTE CON SISTEMI DI PAGAMENTO TRACCIABILI**  
Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

**RIDUZIONE IN BASE AL REDDITO DI ALCUNE DETRAZIONI D'IMPOSTA**  
Anche per l'anno d'imposta 2024 l'importo della detrazione d'imposta per alcune delle spese che danno diritto alla detrazione del 19% (esempio: spese di istruzione, spese universitarie, spese funebri, spese per attività sportive dei ragazzi, erogazioni liberali, premi per assicurazioni) varia in base all'importo del reddito complessivo. In particolare, la detrazione del 19% spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. Al superamento di questo limite, l'importo della detrazione spettante decresce, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

**MODELLO 730 ANCHE PER PERSONE DECEDUTE**  
Gli eredi delle persone decedute nel 2024 o entro il 30 settembre 2025 possono utilizzare il modello 730 per dichiarare i redditi del contribuente deceduto.

**MODELLO 730 SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA**  
I titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il modello 730 senza sostituto anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.

**DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO**  
Le detrazioni per figli a carico, articolo 12 TUIR, spettano solo per i figli con 21 anni o più. Le detrazioni per figli minorenni e le maggiorazioni per i figli disabili sono state sostituite dall'Assegno Unico Universale Figli. Il codice fiscale dei figli a carico di età inferiore a 21 anni va comunque indicato nel modello 730 per continuare a fruire delle detrazioni per oneri.

INFO E PRENOTAZIONI

PER NON PERDERE I TUOI DIRITTI  
E NON INCORRERE IN SANZIONI

RIVOLGITI A

CAAF CGIL Emilia-Romagna  
IMOLA  
0542.60.56.30

- IMOLA CENTRO**  
via Emilia, 44

**BORGTOSSIGNANO**  
via Resistenza, 15/a

**BUBANO**  
via Lume, 1905/a

**CASALFIUMANESE**  
via Libertà, 2

**CASTEL DEL RIO**  
piazza Repubblica, 53

**CASTEL GUELFO**  
via Gramsci, 22

**CASTEL SAN PIETRO**  
piazza dei Martiri, 3

**FONTANELICE**  
via Mengoni, 20
- IMOLA PEDAGNA**  
via Baruzzi, 13

**MORDANO**  
via Bulzamini, 2

**OSTERIA GRANDE**  
via Emilia, 6351/a

**SASSO MORELLI**  
via Correcchio, 142

**SASSOLEONE**  
via Martiri della Rappresaglia, 5

**SESTO IMOLESE**  
vicolo Croci, 4

**TOSCANELLA DI DOZZA**  
via F.lli Cervi, 9

caafemiliaromagna.it/imola

PER APPUNTAMENTO  
PUOI ACCEDERE AL PORTALE: cgilonline.it

caafemiliaromagna.it



DICHIARAZIONE  
DEI REDDITI 2025



IMOLA  
PER APPUNTAMENTO  
0542.60.56.30

caafemiliaromagna.it/imola

# IL 730 È PRECOMPILATO MA...

## DEVI SCARICARLO DA INTERNET

Il modello 730 precompilato sarà disponibile in via telematica sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate a partire dal **30 Aprile 2025** e dovrà essere presentato entro il **30 settembre 2025**. È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:

- un'identità **SPID**;
- **CIE** (Carta di identità elettronica);
- **Carta Nazionale dei Servizi**.

Il modello 730 precompilato sarà messo a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati provvisti di una Certificazione Unica (CU) rilasciata dal Sostituto d'Imposta per l'anno 2024 e in generale dei soggetti non titolari di Partita Iva.

## NON È DETTO CHE CI SIA TUTTO

Anche quest'anno nella dichiarazione **precompilata non saranno presenti tutte le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione**.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che quando gli elementi in suo possesso sono incompleti, i relativi dati non verranno inseriti nella dichiarazione precompilata ma indicati in un prospetto informativo e dovranno essere valutati ed inseriti a cura del contribuente che se ne assume la responsabilità in caso di futuri controlli. È il caso, ad esempio, delle spese relative a ristrutturazione edilizia, acquisto mobili e risparmio energetico sostenute nel 2024 che non verranno pre-inserite nella dichiarazione e necessiteranno quindi di verifica da parte del contribuente.

In presenza di più modelli CU in numerosi casi non vengono pre-caricati i giorni lavoro in base ai quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente con la conseguenza che non vengono riconosciute nel calcolo detrazioni per reddito effettivamente spettanti, che possono essere ottenute solo modificando la dichiarazione.

## NON TIENE CONTO DEI TUOI INTERESSI

La dichiarazione precompilata dall'Agenzia **potrebbe non riportare tutti i dati che il contribuente ha interesse a dichiarare o obbligo di dichiarare, determinando così minori crediti o pagamenti insufficienti con relativo addebito di sanzioni ed interessi**.

Il 730 precompilato conterrà i dati relativi a spese detraibili, come ad esempio le spese sanitarie e i relativi rimborsi. **Ma non tutte le spese sanitarie sostenute nel 2024 saranno precariate nel Modello 730**.

L'Agenzia delle Entrate, infatti, inserirà nel Modello 730 precompilato solo le spese mediche automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale vigente, mentre le spese mediche agevolabili solo a particolari condizioni, saranno inserite in un apposito foglio informativo e l'inserimento nell'apposito rigo del modello 730, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti soggettivi necessari alla detraibilità della spesa, dovrà essere effettuato dal contribuente.

Le spese sanitarie dei familiari fiscalmente a carico di più soggetti verranno inserite nella dichiarazione precompilata in proporzione alla percentuale di carico indicata dai sostituti d'imposta nelle CU, a prescindere da qualsiasi valutazione di convenienza o da chi ha sostenuto l'effettivo pagamento. Nel modello precompilato non sono pre-caricate numerose spese, ad esempio: le spese per l'acquisto di veicoli per persone disabili, spese mediche e di assistenza per persone con disabilità, spese per l'attività sportiva dei ragazzi da 5 a 18 anni, per i canoni degli studenti universitari, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento dei ragazzi a conservatori e scuole di musica, le spese per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, le spese di intermediazione immobiliare, tutte le spese per recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico, bonus barriere architettoniche, acquisto mobili sostenute nel 2024. Alcune spese quali le erogazioni liberali ad Onlus potrebbero essere pre-caricate solo in parte.

## SE FAI DA TE IL RESPONSABILE SEI TU

Il contribuente che conferma la dichiarazione precompilata **resta comunque responsabile nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria** non solo per gli eventuali redditi non indicati ma anche per eventuali dati non corretti contenuti nel 730 precompilato con la sola eccezione delle spese deducibili e/o detraibili comunicate dai soggetti terzi.

Tuttavia anche con riguardo a tali oneri l'Agenzia può procedere a controlli sulla sussistenza dei requisiti soggettivi per poterne fruire. Qualora invece il contribuente modifichi o integri la dichiarazione precompilata risponderà delle eventuali modifiche apportate ai dati comunicati dai soggetti terzi.

## RICORDA

### PRESENTARE IL MODELLO 730 ANCHE SE SEI ESONERATO PUÒ ESSERE UN'OPPORTUNITÀ!

Se sei un pensionato l'INPS non ti invia più a casa alcuna comunicazione o certificazione CU o RED, quindi non hai più a disposizione nessuna documentazione per controllare la correttezza delle tue prestazioni oppure per verificare la necessità di eventuali adempimenti previsti per il mantenimento o l'ottenimento delle stesse o altre prestazioni.

## PRESENTA IL MOD. 730

Anche se sei esonerato e non devi far valere oneri, detrazioni o altri benefici **il Caaf Cgil Emilia Romagna effettuerà un "check-up fiscale" sulla tua posizione nei confronti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate**.

## TRAMITE IL CAAF, POTRAI:

- Ricevere tutte le tue certificazioni INPS di natura fiscale.
- Essere informato ogni anno su tutti gli adempimenti previsti senza rischiare di incorrere in sanzioni e/o perdite di benefici a cui hai diritto.
- Verificare se l'INPS ti ha correttamente riconosciuto le detrazioni spettanti per i tuoi familiari a carico.
- Essere informato se devi presentare il Mod. RED o se puoi evitarlo perché tutti i redditi che possiedi li hai già dichiarati utilizzando il Mod.730
- Essere informato se devi presentare il Mod. Accas-Ps.

## IN OGNI CASO VA PRECISATO CHE

LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA NON CONFERMATA EQUIVALE A DICHIARAZIONE NON PRESENTATA **E DI CONSEGUENZA IL CONTRIBUENTE CHE DEVE IMPOSTE ALLO STATO SI TROVERÀ IN UNA SITUAZIONE DI OMESSA DICHIARAZIONE** (CON L'ADDEBITO DELLE RELATIVE SANZIONI) MENTRE IL CONTRIBUENTE CHE VANTA UN CREDITO NEI CONFRONTI DELLO STATO NON VERRÀ RIMBORSATO.

## NON È COSÌ SEMPLICE

In molti casi occorrono conoscenze specifiche ed è indispensabile essere aggiornati sulle complesse e numerose norme del nostro sistema fiscale. Le istruzioni per la compilazione del 730 sono contenute in oltre 140 pagine e trattano gli argomenti nella loro generalità. Casi specifici o particolari possono non trovare risposta e generare l'errore o l'omissione.

**Il contribuente può intervenire direttamente** confermando, modificando o integrando i dati contenuti nella dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia o, **in alternativa, può rivolgersi al CAAF che gli presterà l'assistenza fiscale garantendo competenza e professionalità**.

**Il contribuente inoltre, può rivolgersi** al CAAF se si accorge, dopo il termine di scadenza della presentazione del modello 730, di aver commesso errori nella compilazione o di aver confermato un 730 precompilato in modo errato o incompleto.

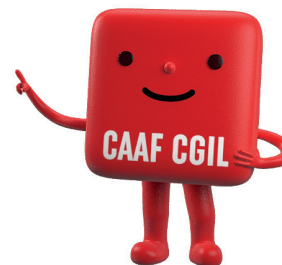
## CON IL CAAF ZERO PROBLEMI!

Il contribuente che si rivolge al CAAF, lo delega ad accedere alla dichiarazione precompilata e a presentare il modello 730, affida a professionisti il compito delle verifiche e l'onere delle responsabilità.

**Il CAAF si assume le responsabilità che gli competono:**

- in caso di errori attinenti il visto di conformità, rilevati da controlli interni, predisporrà dichiarazione rettificativa o comunicazione dati, accollandosi il pagamento delle sanzioni;
- in caso di errori sul visto di conformità rilevati dall'Agenzia delle Entrate è tenuto a pagare al Fisco un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Per il 730 presentato al CAAF i controlli documentali verranno effettuati nei confronti del CAAF anche sugli oneri detraibili e deducibili indicati nella dichiarazione dei redditi (con l'eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata). L'Agenzia delle Entrate potrà richiedere al contribuente solo la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.



SEGUICI... VIENI AL **CAAF CGIL!**

caafemiliaromagna.it •    

FATTI GUIDARE DA **TEO!**